



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 685

Seduta del 17/07/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Andrea Massari

L'atto si compone di 111 pagine

di cui 78 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)" a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019 e gli "Indirizzi operativi" a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25/2/2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la D.G.R. n. 5517 del 2.8.2016 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994" che approva le disposizioni integrative al calendario



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 nelle quali vengono, tra gli altri, definiti gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93;
- la D.G.R. n. 2705 del 23.12.2019 "L.r. 26/93, art. 38. Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie. Abrogazione della D.G.R. n. 6/36929 del 19 giugno 1998";
 - la D.G.R. n. 4169 del 30.12.2020 "Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia", che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia e s.m.i.;
 - la D.G.R. n. 5523 del 16.11.2021 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021- n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
 - la D.G.R. n. 6587 del 30.06.2022 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU - "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025" ai sensi del decreto legge n. 9 del 17.02.2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA" convertito con modificazioni dalla legge 07.04.2022 n. 29";
 - la D.G.R. n. 479 del 19.06.2023 "Approvazione della proposta di individuazione di valichi montani in Regione Lombardia e trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 05.04.2023 - (Proposta di deliberazione consiliare)";
 - il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";
 - il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9706 del 28.06.2023 "Interventi annuali di prelievo del cinghiale (IAPC) sul



Regione Lombardia

LA GIUNTA

territorio regionale e soglie minime di prelievo per il periodo 1 luglio 2023/30 giugno 2024 – Seconda annualità del PRIU “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25”;

RICHIAMATI:

- il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 – convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – e in particolare l’art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell’INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- il Decreto-legge 17.02.2022, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)”, convertito con modificazioni dalla legge 7.04.2022, n. 29;
- il Decreto-legge 22.06.2023, n. 75 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” e, in particolare, l’art. 29 recante “Misure di contrasto alla Peste suina africana”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)”;
- il Decreto dei Ministri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 72 del 9.02.2023 “Circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità delle zone umide – (23A00164) (GU del 14.02.2023) – Definizione di “zona umida”;
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “Guida interpretativa”;
- il documento “Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU” versione dicembre 2021, di seguito chiamato “Key Concepts”;
- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi”, Manuali e linee guida n. 91/2013;
 - il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28.07.2010;
 - i Piani di gestione nazionali adottati per le specie Coturnice (*Alectoris graeca*), Allodola (*Alauda arvensis*), Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) e Moriglione (*Aythya ferina*);

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge 157/92;

RILEVATO che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che “in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale” e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

DATO ATTO, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

PRESO ATTO di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

DATO ATTO che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da una pluralità di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, comprensiva di sei allegati con valenza territoriale relativi a Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un ulteriore allegato, che si applica sull'intero territorio regionale, relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;

- ◆ decreto con cui il Dirigente regionale della U.O. competente, può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- ◆ decreto con cui il Dirigente regionale della U.O. competente, può regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre, con l'integrazione di due giornate settimanali di caccia;
- ◆ decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono:
 - ◆ l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia e il conseguente anticipo della chiusura alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - ◆ l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
 - ◆ l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
 - ◆ l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e, nel caso del cinghiale, a quanto disposto dal decreto n. 9706/2023 sopra citato;

DATO ATTO, in relazione a quanto sopra esposto, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 02203/2021 pubblicata in data 11 ottobre 2021, relativa all'impugnazione da parte dell'associazione LAC, per il loro annullamento, degli atti costituenti il calendario venatorio regionale 2021/22 nella quale, tra l'altro, si legge che *“Nel terzo mezzo di gravame si evidenzia come la disciplina venatoria regionale sia molto frammentata e confusa, in quanto caratterizzata da una pluralità di atti eterogenei e di difficile*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

lettura. La censura, per quanto apparentemente suggestiva, appare priva di pregio, giacché nessuna norma impone che il calendario venatorio sia contenuto in un documento unitario, ben potendo la regolazione della stagione di caccia essere contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro. Quanto alla conoscibilità delle regole da parte dei singoli cacciatori, è noto che ciascuno di essi svolge l'attività venatoria nell'ambito territoriale (ATC) o nel comprensorio alpino (CAC) cui è iscritto, per cui è tenuto a conoscere solo le norme sulla caccia vigenti in tali ambiti territoriali e non certo nell'intera Regione. Il terzo mezzo deve quindi respingersi.";

DATO ATTO inoltre che deve escludersi che il termine di legge per la pubblicazione del calendario venatorio regionale, fissato dall'art. 18, comma 4 della l. 157/1992 alla data del 15 giugno di ogni anno, come confermato da costante giurisprudenza, abbia carattere perentorio, essendo lo stesso da qualificare come meramente ordinatorio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 ottobre 2021, n. 2203; T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 agosto 2013, n. 1130; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 gennaio 2023, n. 97);

PRESO ATTO:

- ♦ del Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12.07.2023, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2023/2024 di Regione Lombardia;
- ♦ che le prescrizioni di cui al citato Decreto relativo alla valutazione d'incidenza n. 10571/2023 sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2023/2024 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

ATTESO, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- ♦ al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- ♦ al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

DATO ATTO che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia, sono state convocate dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, al fine di formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2023/24;

PRESO ATTO che le strutture AFCP, in esito alle consultazioni di cui sopra, avvenute sia in modalità da remoto, che in presenza presso le sedi regionali, hanno trasmesso i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2023/24, agli atti presso l'Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

DATO ATTO che, con nota prot. M1.2023.0055502 del 29.03.2023, è stato richiesto a ISPRA il parere sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/24 relative ai territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), nonché sui documenti tecnici propedeutici all'emanazione degli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

PRESO ATTO della nota prot. 0024164/2023 del 5.05.2023, comprensiva dell'allegato "Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia" nonché della nota integrativa prot. 0026224/2023 del 16.05.2023 (acquisite rispettivamente ai prot. reg. M1.2023.0080043 del 8.05.2023 e M1.2023.0086416 del 16.05.2023), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, e delle conseguenti valutazioni e considerazioni del Dirigente della U.O. competente su paragrafi e temi pertinenti alla presente deliberazione, come di seguito espresse:

"Apertura generale della caccia prima del 1° ottobre 2023"

ISPRA afferma: *"Come già evidenziato in occasione dell'espressione di precedenti pareri sul medesimo argomento, si ribadisce come risulti criticabile l'apertura generale della caccia al 17 settembre per Starna, Fagiano, Pernice rossa, Quaglia, Allodola, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Alzavola, Mestolone, Marzaiola, Beccaccia, Beccaccino, Frullino in quanto si produce un disturbo generato in particolare dovuto alla pratica della caccia in forma vagante con l'ausilio di cani in una fase ancora delicata del ciclo biologico. D'altra parte, invece la concentrazione in una data unica dell'apertura della*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

caccia favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. Pertanto, lo scrivente Istituto propone di prevedere un'unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all'1 ottobre 2023 fatta eccezione per il prelievo di alcune specie, di seguito specificate, queste ultime esclusivamente nella forma dell'appostamento. L'apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali, per esempio tra le specie cacciabili, Alzavola *Anas crecca*, Germano reale *Anas platyrhynchos*, Moretta *Aythya fuligula*, Mestolone *Spatula clypeata*, Starna *Perdix perdix*, Fagiano *Phasianus colchicus*, Allodola *Alauda arvensis*, Colombaccio *Columba palumbus*, Quaglia *Coturnix coturnix*, Porciglione *Rallus aquaticus* e Coturnice *Alectoris graeca* (si veda *Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)).

Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato il Merlo *Turdus merula* per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore.

Per Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia e Colombaccio, nel caso si preveda l'apertura al 17 settembre 2023, il termine della stagione venatoria va fissato al 31 gennaio 2024 come indicato dall'art. 18, comma 2 della L. n. 157/92 e s.m.i.. Invece qualora s'intenda anticipare con preapertura al 1° settembre l'inizio della stagione venatoria per tutte o alcune di queste specie (cfr L.R. 17/2004 art. 1 comma 4), occorre anticipare la chiusura per un periodo tale da rispettare l'arco temporale indicato dalla norma statale (14 gennaio) prevedendo la caccia solo da appostamento in settembre. Il calcolo dell'arco temporale massimo in caso di apertura anticipata del prelievo o di chiusura posticipata, a parere di questo Istituto, deve considerare l'intervallo temporale intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno di caccia indipendentemente dal numero di giornate di caccia in esso contenute o dalla presenza di eventuali intervalli di sospensione."

Riguardo a quanto affermato, si premette che il parere riporta una proposta ("lo scrivente Istituto propone di prevedere un'unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all'1 ottobre 2023..."), relativa al solo territorio a caccia programmata. Proposta per la quale non fornisce studi, né dati sperimentali che dimostrino un effetto negativo sulle specie citate in caso di svolgimento dell'apertura alla terza domenica di settembre (giorno 17 del mese per il corrente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

anno), tanto quanto mancano nel parere riferimenti alla realtà territoriale della Lombardia e non sono menzionate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato. In via generale, si premette come i documenti europei “Key Concepts” (di seguito KC) innanzitutto e “Guida alla disciplina della caccia”, in precedenza citati, consentirebbero l’apertura della stagione venatoria in Italia e dunque in Lombardia, a molte specie già dalla fine di agosto, come avviene in altri Stati membri dell’UE e che, pertanto, la data di apertura alla terza domenica di settembre, stabilita dalla legge 157/92, è già marcatamente prudenziale rispetto a quanto potrebbe correttamente stabilirsi in attuazione e nel rispetto dei principi disposti dalla Direttiva 2009/147/CE. Facendo riferimento al termine del periodo della riproduzione delle specie di avifauna cacciabili e che si riproducono in Italia, come illustrato dai KC, in Lombardia potrebbero infatti essere legittimamente prelevate sin dalla terza decade di agosto o, al più tardi, dalla prima decade di settembre, le seguenti specie ornitiche e di piccola selvaggina: Canapiglia (fine riproduzione III decade di luglio); Alzavola (fine riproduzione I decade di settembre); Germano reale (fine riproduzione III decade di agosto); Marzaiola (fine riproduzione II decade di agosto); Mestolone (fine riproduzione III decade di agosto); Moriglione (fine periodo riproduzione I decade di agosto); Moretta (fine periodo riproduzione III decade di agosto); Pernice rossa (fine periodo riproduzione II decade di agosto); Gallinella d’acqua (fine periodo riproduzione III decade di agosto); Folaga (fine periodo riproduzione III decade di luglio); Pavoncella (fine periodo riproduzione III decade di luglio); Beccaccia (fine periodo riproduzione II decade di agosto); Tortora selvatica (fine periodo riproduzione III decade di agosto); Merlo (fine periodo riproduzione III decade di agosto); Cesena (fine periodo riproduzione II decade di agosto); Tordo bottaccio (fine periodo riproduzione II decade di agosto); Ghiandaia (fine periodo riproduzione II decade di agosto); Gazza (fine periodo riproduzione III decade di luglio); Cornacchia grigia e Cornacchia nera (fine periodo riproduzione III decade di luglio). A tutte queste specie, si aggiungano Fischione, Codone, Combattente, Frullino, Beccaccino e Tordo sassello che, sempre ai sensi dei KC, non si riproducono sul territorio nazionale e che pertanto potrebbero essere anch’essi oggetto di prelievo sin dalla terza decade di agosto/prima decade di settembre, poiché gli esemplari presenti in quel periodo in Italia e in Lombardia sarebbero evidentemente in arrivo migratorio e pertanto, in quanto già in fase di migrazione autunnale o post-riproduttiva, testimonierebbero efficacemente con la loro presenza l’avvenuta fine della riproduzione. Ciò precisato in merito all’accentuata “prudenzialità” cui sono improntate sia la norma statale, che quella regionale, rispetto a quanto potrebbe prevedersi in attuazione della più aggiornata versione dei KC (2021), si evidenzia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l.r. 17/2004, vigente in Lombardia, la stagione venatoria – in coerenza col richiamato disposto dell'art. 18 della L. 157/92 – ha inizio la terza domenica di settembre. Un eventuale posticipo dell'apertura della caccia in forma vagante, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004, può disporsi per motivazioni di tutela delle colture agricole e per consentire il pieno sviluppo della fauna stanziale; in alternativa all'effettivo “posticipo” dell'apertura, il principio della mitigazione di eventuali impatti dovuti alla caccia in forma vagante nel periodo intercorrente fra la terza domenica di settembre e il 1° ottobre, trova da innumerevoli anni un'applicazione estesa a tutto il territorio regionale a caccia programmata di competenza degli Ambiti territoriali di caccia, attraverso la determinazione di tre giorni fissi settimanali consentiti per la caccia vagante, in luogo di tre giorni a scelta. Tale indirizzo è confermato anche per la stagione venatoria 2023/24 e il suo principale effetto risulta essere quello di ridurre la pressione venatoria, non consentendo al cacciatore la libera scelta dei tre giorni settimanali per lo svolgimento dell'esercizio venatorio in forma vagante: una libera scelta che, proprio in quanto tale, avrebbe come esito la potenziale presenza di cacciatori in attività venatoria tendenzialmente per cinque giorni alla settimana (fatti salvi quelli di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio venatorio è comunque sospeso ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92). Ciò, a dimostrazione che la norma regionale vigente si premurò sin dal 2004 di disporre la possibilità di limitazioni all'esercizio venatorio, soprattutto in forma vagante, nelle prime due settimane della stagione venatoria: possibilità che è colta da tutti gli ATC lombardi e che, in parte di essi (ad esempio ATC Unico di Brescia, tutti i sette ATC di Cremona e tutti i sei ATC di Mantova), viene inoltre accompagnata da una riduzione dell'orario giornaliero di attività venatoria in forma vagante, vietata dopo le ore 12.00. Si osserva inoltre che, per quanto concerne il territorio regionale compreso nella Zona delle Alpi, di competenza dei Comprensori alpini di caccia, nel comparto di maggior tutela o zona A, l'apertura della caccia vagante a numerose specie è comunque disposta non prima dell'1 ottobre, in coerenza con il periodo di caccia previsto sia dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 157/92 che dall'art. 3, comma 4 della l.r. 17/2004 per i galliformi alpini e la Lepre bianca, specie la cui accertata presenza caratterizza tale comparto in maniera peculiare. Nel comparto di minor tutela o zona B, l'apertura della caccia vagante avviene invece la terza domenica di settembre, come negli Ambiti territoriali di caccia. Si rileva altresì come l'osservazione dell'ISPRA secondo la quale il posticipo della data di apertura della caccia vagante dal 17 settembre al 1° ottobre “favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria”, non risulti dimostrata, né venga motivato come il servizio di vigilanza venatoria potrebbe giovare di tale posticipo,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

considerando che dal punto di vista delle condizioni ambientali del territorio (stato della copertura vegetale, stato delle colture, ecc.), non sussistono particolari differenze fra il giorno 17 settembre e l'1 ottobre. Si ribadisce, inoltre, che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre, risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento KC, per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida interpretativa", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra l'avvio della stagione venatoria e la fine del periodo della riproduzione, è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione: è infatti possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento KC considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida interpretativa". Si rileva pertanto che tale facoltà trova applicazione, in Lombardia, per tre sole specie, ovvero il Fagiano, la Quaglia e il Porciglione, per le quali il 17 settembre è formalmente il quart'ultimo giorno della decade finale del periodo della riproduzione (che include anche le cure parentali degli adulti verso i giovani): quindi, solo queste specie sarebbero oggetto di caccia per le tre sole giornate del 17, 18 e 20 settembre (poiché il 19 settembre 2023, in quanto martedì ossia giornata di silenzio venatorio ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92, è comunque escluso), comprese alla fine della decade (dieci giorni) di sovrapposizione teorica, comunque ammessa. Fra le specie cacciabili che nidificano in Lombardia, anche l'Allodola e la Starna, ai sensi dei KC, si troverebbero in periodo riproduttivo alla data del 17 settembre, con sovrapposizione di due decadi (una teorica, possibile, e l'altra effettiva, non possibile) rispetto al periodo di caccia. Tuttavia, l'apertura della stagione venatoria all'Allodola non può avvenire prima dell'1 ottobre, ai sensi del vigente Piano di gestione nazionale della specie, facendo così venir meno qualunque sovrapposizione tra fine periodo riproduttivo e periodo di caccia. In relazione alla Starna, invece, occorre precisare, così come riportato nel report previsto dall'Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, che essa non presenta attualmente in Lombardia popolazioni selvatiche della sottospecie *italica*; gran parte degli individui prelevati



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nel corso della stagione venatoria derivano anch'essi da attività di immissione di soggetti riprodotti in allevamento in cattività, tali per cui non si ritiene necessario, né utile ai fini della conservazione della specie, posporre l'avvio della stagione venatoria rispetto alla data della terza domenica di settembre. Si valuta infine che l'avvio contestuale della stagione venatoria a tutte le specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, e alle specie ornitiche, consenta una maggior ripartizione della pressione venatoria tra le diverse specie cacciabili, evitando la concentrazione dello sforzo di caccia su una sola parte di esse.

ISPRA afferma: *“Per quanto riguarda la Pernice rossa *Alectoris rufa*, la Starna *Perdix perdix* ed il Fagiano *Phasianus colchicus* si ritiene che il prelievo venatorio debba iniziare il 1° ottobre e protrarsi non oltre il 30 novembre 2023. La caccia alla Starna e della Pernice rossa nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.*

*Per la Coturnice *Alectoris graeca*, specie classificata NT da European Red List of Birds 2021 e come SPEC1 (cfr. BirdLife International 2017) a causa del decremento osservato a livello europeo, si prende atto che il prelievo verrà effettuato seguendo le indicazioni contenute nel Piano di Gestione Nazionale approvato dalla conferenza Stato-Regioni; in particolare si ricorda quanto segue:*

- il prelievo della specie deve essere pianificato a livello di distretto di gestione;*
- nei distretti di gestione della Coturnice, l'apertura del prelievo alle altre specie (ad eccezione degli Ungulati) deve essere prevista al 1° ottobre.”*

Relativamente alle specie Fagiano, Pernice rossa e Starna, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 17/2004, in Lombardia il Fagiano è cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (comma 2), mentre la Pernice rossa e la Starna sono cacciabili dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre (comma 3). Per il Fagiano, il periodo stabilito è coerente con il disposto dell'art. 18, comma 1, lett. b) della L. 157/92; per le altre due specie citate, il periodo stabilito in legge regionale è non solo coerente, ma più restrittivo di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. a) della legge statale. Le disposizioni integrative territoriali per la stagione venatoria 2023/24, prevedono inoltre la possibilità di chiusura anticipata della caccia a queste tre specie di avifauna stanziale, in relazione al monitoraggio dell'andamento dei prelievi effettuato dagli ATC. Vi sono anzi numerosi territori a caccia programmata per i quali, in esito ai pareri espressi dalle consulte faunistico-venatorie territoriali, è già prevista una chiusura della stagione venatoria a tutte o



Regione Lombardia

LA GIUNTA

a parte delle tre specie di galliformi sopra citate, in ulteriore anticipo anche rispetto alla vigente normativa regionale, se non in allineamento con il parere ISPRA: nei territori di Mantova e di Cremona, la chiusura alle tre specie è fissata al 30 novembre 2023; nel territorio di pianura di Brescia, la chiusura al Fagiano è fissata al 31 dicembre 2023; nel territorio fuori zona Alpi di Varese, la chiusura a Pernice rossa e Starna è fissata al 30 novembre 2023, mentre quella al Fagiano è fissata al 31 dicembre 2023 e identicamente, per le tre specie di Galliformi, sono fissate le chiusure della caccia nel territorio fuori zona Alpi di Lecco; nel territorio di pianura di Como, la chiusura a Pernice rossa e Starna è fissata al 30 novembre 2023. Si evidenzia inoltre che, ai sensi del r.r. n. 16/2003, in zona Alpi la caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di prelievo previsti in ogni CAC o in ogni settore e non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, nonché al Cinghiale, alla Volpe e al Fagiano nel solo comparto B di minor tutela. Si evidenzia altresì come, per quanto riguarda gli ATC, l'indicazione nel parere della chiusura della caccia al Fagiano al 30 novembre, sia un assunto che non tiene conto del fatto che sul territorio a caccia programmata le popolazioni di tale Galliforme derivano in massima misura da immissioni di individui provenienti da allevamento in cattività, attività quest'ultima che coinvolge intensamente questa specie sul territorio nazionale e non solo lombardo. Le popolazioni naturali, ove esistenti, sono confinate in alcune zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dai vigenti Piani faunistico-venatori provinciali sul territorio di ciascuna provincia lombarda, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della legge 157/92. Si ritiene pertanto sostenibile disporre la chiusura della caccia al Fagiano al 31 gennaio 2024 – fatti salvi quei territori nei quali la chiusura della caccia alla specie sia stata già fissata in data antecedente – in quanto popolazioni allo stato naturale sono sostanzialmente inesistenti sul territorio lombardo di pianura a caccia programmata. In relazione alla Coturnice, si conferma che il prelievo venatorio si svolgerà come da vigente Piano di gestione nazionale, indirizzo del quale ISPRA prende atto nel proprio parere.

“Forme di caccia”: ISPRA afferma che *“In generale si evidenzia che la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:*

a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo particolarmente nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa.

Possono essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate.

Si raccomanda che a partire dal 1° gennaio 2024 il prelievo del Colombaccio, così come quello dei Corvidi a partire dal 20 gennaio, al di fuori dei luoghi indicati al successivo paragrafo "Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio", venga previsto esclusivamente nella modalità di caccia da appostamento. Inoltre, dal 21 gennaio 2024, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi.

Si ricorda che secondo il dettato dell'art. 18, comma 8, della L. n. 157/92 non è consentita la posta alla Beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al Beccaccino."

Si osserva che, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della l.r. 17/2004, nel mese di gennaio possono essere disposte limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane, limitazioni che, nel caso dei cani da seguita, possono essere previste a decorrere sin dall'8 dicembre, pertanto in netto anticipo rispetto al mese di gennaio. Tali limitazioni, in diversa misura, da anni trovano attuazione in tutti gli ATC lombardi, indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2023/24, pertanto indipendentemente dal riscontro alle affermazioni di cui ai punti a) e b) del parere sopra riportati, le quali appaiono assunti di principio senza un diretto riferimento alla complessa realtà del territorio regionale. Si evidenzia infatti che, per il mese di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gennaio 2024, nel territorio regionale a caccia programmata incluso negli ATC, le limitazioni di cui all'art. 1, comma 5 sopra menzionato, già vengono applicate imponendo per la caccia vagante distanze massime dai corsi d'acqua segnalati nel calendario stesso, oppure consentendo la caccia vagante anche al di là di tali distanze ma senza l'utilizzo del cane, o ancora disponendo che qualunque forma di caccia, compresa quella da appostamento, possa essere praticata solo entro le succitate fasce massime dai corsi d'acqua segnalati. Nello specifico, negli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, per la caccia vagante negli ATC nel mese di gennaio 2024, si dispone che:

- ◆ nel territorio di Bergamo, a eccezione della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo corsi d'acqua specificamente individuati, sino a 50 metri dal battente dell'onda;
- ◆ nel territorio di Brescia è consentita nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate e nei laghi e corsi d'acqua specificatamente individuati e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda;
- ◆ nel territorio di Pavia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:
 - ◆ nell'ATC n. 4, per tutte le specie cacciabili (con eccezione della beccaccia e della volpe), è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
 - ◆ nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
- ◆ nel territorio di Lodi, con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei corsi d'acqua specificamente individuati;
- ◆ nel territorio di Cremona, negli ATC n. 1, 3, 5, 6, 7 e sin dal 12.12.2023 negli ATC n. 2 e 4, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua specificatamente individuati;
- ◆ nel territorio di Mantova, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Tale disposizione è valevole anche per le ZPS;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ◆ nel territorio di Varese, può essere esercitata anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, nelle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi;
- ◆ nel territorio di Como nell'ATC Canturino, alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane, è prevista una fascia di rispetto di 100 metri dalla battigia di alcune zone umide e del Fiume Seveso.

Come dimostrano gli esempi sopra riportati, le limitazioni territoriali imposte per la caccia vagante nel mese di gennaio 2024, non consentita su tutto il territorio bensì territorialmente circoscritta, si ritiene che rispondano all'indirizzo limitativo espresso da ISPRA allorché indica che *“il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi...”* Si evidenzia inoltre che, ai sensi del r.r. n. 16/2003, nei CAC la caccia in forma vagante termina il 31 dicembre (mese nel quale è comunque consentita per un ridottissimo numero di specie, soprattutto di ungulati) e prosegue in gennaio nel solo comparto B di minor tutela, limitatamente alle specie Cinghiale e Volpe esercitata in squadre organizzate e autorizzate. L'intera Zona Alpi va pertanto esclusa a priori dalle indicazioni del parere ISPRA, che anche in questo caso si dimostra generico e indifferenziato rispetto alla molteplicità di territori e di norme cui è subordinata l'attività venatoria in Lombardia. Vi è inoltre da osservare che anche il numero dei cacciatori attivi nel mese di gennaio negli ATC, si riduce proporzionalmente alla progressiva chiusura sin dal mese di dicembre della stagione venatoria per diverse specie cacciabili: la caccia alle specie di avifauna stanziale Starna e Pernice rossa, termina al più tardi l'8 dicembre (ove non prima, come sopra descritto); ugualmente, la caccia alla Lepre comune termina al più tardi l'8 dicembre, ove non sia disposta la sua chiusura al 30 novembre (e comunque il 30 novembre termina in zona Alpi, come disposto dal r.r. 16/2003); al 31 dicembre, termina la caccia alle altre due specie di mammiferi Minilepre e Coniglio selvatico; anche la caccia al Fagiano, limitatamente ai territori descritti in precedenza, chiude al 31 dicembre; la caccia alla Quaglia termina al 31 ottobre. Questo significa che il prelievo venatorio della maggioranza delle specie selvatiche cacciate in forma vagante con l'ausilio di cani, termina entro il mese di dicembre. Ne risulta pertanto diminuito in proporzione il numero di cacciatori attivi sul territorio nel successivo mese di gennaio. Nelle disposizioni territoriali relative alle forme di caccia consentite, in relazione ai periodi e ai luoghi, si rinviene una palese dimostrazione della molteplicità degli approcci gestionali per le medesime specie in stretta dipendenza delle caratteristiche peculiari dei territori dove avviene il prelievo venatorio, che non possono essere semplicisticamente assimilati in un indirizzo univoco.

“Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio”: ISPRA afferma che “Si



Regione Lombardia

LA GIUNTA

suggerisce che la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2024 sia consentita a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, e Canapiglia limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi."

Relativamente a queste indicazioni, oltre a rilevare che il sovrastante capoverso è introdotto da *"Si suggerisce che la caccia in gennaio in forma vagante..."*, si ritiene che le limitazioni alla caccia vagante nel mese di gennaio, disposte per i diversi territori negli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, siano state già sufficientemente argomentate rispetto al paragrafo del parere intitolato "Forme di caccia".

*"Mammiferi": ISPRA afferma "Lagomorfi – Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune *Lepus europaeus*. È noto, infatti, che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, per la specie andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri in ogni ATC. Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus* naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.*

Volpe

*Nel caso della Volpe *Vulpes vulpes* si forniscono le seguenti indicazioni:*

- ♦ prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale (inizio dal 1° ottobre);*
- ♦ caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1° ottobre – 31 gennaio"*

Per quanto attiene all'opportunità di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2023 anche per i Lagomorfi (Lepre comune e Coniglio selvatico), si reiterano valutazioni e considerazioni già espresse per il paragrafo "Apertura generale della caccia prima del 1° ottobre 2023", evidenziando in particolare la coerenza della data di apertura della caccia al 17 settembre 2023 sia con il disposto dell'art. 18 della L. 157/92, che con quello dell'art. 3 della l.r. 17/2004, nonché sottolineando nuovamente l'opportunità che, nei medesimi periodi, la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pressione venatoria venga diluita fra più specie. In relazione alla Lepre comune, si evidenzia che la specie è classificata “Least Concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero a “minima preoccupazione”, categoria cui appartengono le specie comuni e diffuse, la cui tendenza di popolazione è positiva e che la posticipazione dell’apertura al 1° ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della specie ha in realtà impatto non significativo poiché, nel bimestre settembre-ottobre, si verificano meno del 5% delle nascite (“Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates” di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003). Si sottolinea altresì che la puntuale pianificazione del prelievo della specie e il monitoraggio dei carnieri conseguiti, con possibilità di chiusura anticipata della caccia rispetto alla data dell’8 dicembre di cui all’art. 3, comma 3 della l.r. 17/2004, sono già previsti anche per la stagione 2023/24, come avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie. Si citano inoltre, come esempi di chiusura della caccia alla Lepre a priori anticipata rispetto alla data dell’8 dicembre, pertanto con periodo di caccia comunque ulteriormente contratto, anche indipendentemente dal monitoraggio dei carnieri, le seguenti disposizioni integrative territoriali: chiusura al 30 novembre nei territori di Cremona e di Mantova, nel territorio di Milano e nel territorio di pianura di Brescia. Tale ulteriore anticipo della data di chiusura del prelievo venatorio per questa specie, anche rispetto al termine disposto dalla normativa regionale, che è comunque di per sé anticipato rispetto alla data del 31 dicembre prevista dalla legge 157/92, art. 18, comma 1, lett. a) accorda un regime di particolare tutela agli stock pre-riproduttivi della Lepre comune. In relazione al Coniglio selvatico, oltre a essere considerato specie para-autoctona, si sottolinea che trattasi di specie invasiva che causa danni alle colture e al florovivaismo dove è presente con colonie stabili. Pertanto, oltre alla necessaria definizione di un limite massimo teorico giornaliero di carnieri per cacciatore, non si ravvede motivo per pianificarne ulteriormente il prelievo, come avviene invece per la Lepre comune, né tanto meno di posticipare l’apertura della caccia al 1° ottobre: un avvio contestuale della caccia a tali specie, oltre che contestuale a quello della caccia all’altra piccola selvaggina stanziale (Fagiano, Starna, Pernice rossa e Volpe), permette di diluire fra più specie la pressione venatoria, evitando che si concentri eccessivamente solo su di una parte di esse. Inoltre, nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n.157”, nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria”, ISPRA riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna. Anche per quanto riguarda la Volpe, si evidenzia la coerenza della data di apertura della caccia alla terza domenica di settembre disposta sia dalla L. 157/92, che dalla l.r. 17/2004 nonché la sua opportunità per evitare un'eccessiva concentrazione della pressione venatoria sulla Volpe ove la data di avvio della stagione di caccia alla specie dovesse essere differenziata rispetto a quella prevista per le altre specie di piccola selvaggina stanziale, come a più riprese già affermato. Si evidenzia infine che la caccia alla Volpe nella zona delle Alpi, comparto A di maggior tutela, termina al 31 dicembre, proseguendo sino al 31 gennaio nel solo comparto B di minor tutela ed esclusivamente in squadre organizzate e autorizzate. Una modalità organizzativa in uso dopo la chiusura della caccia alla Lepre, e comunque senza eccezioni nel mese di gennaio, anche negli ATC, ovvero al di fuori della zona delle Alpi, che dà conto per l'ennesima volta della molteplicità degli approcci gestionali per la medesima specie in relazione alle specifiche caratteristiche dei diversi territori.

Cinghiale – ISPRA afferma: *“Per la programmazione dell'attività di caccia al Cinghiale nelle aree esterne alle zone I e II, il periodo previsto per la caccia ordinaria è tecnicamente condivisibile. Si rimanda all'Ordinanza commissariale n. 1 del 23 marzo 2023 per tutto ciò che concerne la programmazione venatoria nella zona confinante con la zona infetta (zona soggetta a restrizione parte I).*

Considerate la recrudescenza della Peste Suina Africana nei territori di infetti di Piemonte e Liguria nonché l'ulteriore espansione osservata dei casi, si ribadisce la necessità che codesta Amministrazione continui le attività già pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie e si impegni nell'attuazione delle misure previste nel PRIU, ponendo grande attenzione alle attività di monitoraggio di eventuali carcasse ritrovate sul territorio. Si raccomanda, quindi, che siano date chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Si invita altresì l'Amministrazione regionale a dare ampia diffusione presso gli Istituti faunistici presenti sul territorio regionale delle indicazioni sopra riportate.

In merito alla caccia di selezione del Cinghiale, si evidenzia che eventuali periodi di attuazione diversi da quelli indicati nell'Art. 18, c.1, lettera d) della L n. 157/92,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, nell'ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età, definiti annualmente anche all'interno dei Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU) di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 sulla base delle indicazioni della L. n. 29/2022.

Caccia con terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve

Si evidenzia che in tale situazione ambientale, la caccia al Cinghiale è possibile solo in forma selettiva (art. 21, lett. m), L. n. 157/92). Al riguardo, si evidenzia altresì che nessuna apertura a forme di caccia diverse dalla selezione per questa specie è stata introdotta dalla più recente L. n. 29/22, e si suggerisce pertanto di escludere lo svolgimento di battute e/o braccate e/o della caccia vagante in contesti ambientali caratterizzati da terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve poiché risulterebbero avere un rilevante disturbo ambientale e un non trascurabile rischio d'impatto su specie non target."

Per quanto riguarda il prelievo venatorio del Cinghiale, si ritiene di limitarsi, nel presente provvedimento, a una semplice citazione di quanto scritto da ISPRA: sia perché il prelievo venatorio della specie, nelle forme consentite, è già disposto negli specifici atti citati in premessa, attuativi della disciplina regionale omogenea disposta dalla l.r. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti", che soprattutto per la vigenza di una normativa statale e regionale ad hoc a contrasto della PSA, in attuazione del PRIU di Regione Lombardia citato da ISPRA, che investe tutto il territorio regionale, ovvero anche quello non compreso nelle zone di restrizione I e II individuate ai sensi della regolamentazione unionale di settore.

Relativamente alla caccia al cinghiale con terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve, si conferma invece la possibilità di esercizio della sola forma selettiva, anche per evitare eventuale disturbo ambientale e rischi d'impatto su specie non target derivanti da forme di prelievo venatorio non selettive.

"Altri Ungulati": ISPRA afferma che "I periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-etologiche delle specie e con le indicazioni fornite dallo scrivente Istituto nel documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi" (reperibile nel sito dell'ISPRA).

Si invita pertanto di adottare i seguenti periodi differenziati per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse. (seguono tabelle allegate al parere). Per la definizione delle classi sociali e per le motivazioni dei periodi sopra indicati, si rimanda alle Linee guida sopra ricordate."



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Il parere rinvia ai contenuti del manuale ISPRA “Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi”, pubblicato nel 2013. In realtà l’art. 40, c. 11 della l.r. 26/93, ha la propria base tecnica esattamente nei periodi di prelievo consigliati da tale manuale. Per la specie Capriolo, c’è corrispondenza delle date di apertura e di quelle di chiusura fra legge regionale e quanto indicato nel sopra citato manuale. Per le specie Camoscio, Cervo e Muflone, si osserva corrispondenza della data di apertura indicata nella legge regionale con quella di cui al sopra citato manuale; per quanto attiene la data di chiusura, c’è una differenza di 15 giorni in più nel disposto della l.r. 26/93. Occorre tuttavia precisare che la legge regionale indica il periodo massimo all’interno del quale ciascuna specie di Cervide e Bovide può essere cacciata in selezione, non differenziando rispetto al sesso e alla classe di età degli animali, poiché la suddivisione e diversificazione temporale del prelievo selettivo in relazione ai sessi e alle classi di età, indicate nelle tabelle accluse al parere e nel manuale citato, trovano costante attuazione nei singoli piani di prelievo approvati a livello territoriale per ciascuna specie di ungulato, dopo preventivo parere ISPRA, risultando così del tutto conformi alle esigenze biologiche di ogni specie. In tal modo, le linee-guida di cui al citato manuale, sono testualmente rispettate in sede di singoli atti di approvazione dei piani di prelievo in caccia di selezione.

“ALTRO – Disciplina dell’allenamento e addestramento cani”: ISPRA afferma che *“L’inizio dell’attività di addestramento cani prevista in alcune unità amministrative regionali a partire dal 18 agosto 2023 appare prematuro in quanto a quella data alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile e suggeribile sia quella di posticipare ai primi di settembre l’inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono valide anche per i cani di età non superiori ai 15 mesi.”*

Si premette innanzitutto che il parere ritiene di indicare una *“soluzione di compromesso accettabile e suggeribile”*. In proposito, si sottolinea che l’art. 2, comma 4 della l.r. 17/2004, dispone che tale attività possa essere regolamentata dalla Regione nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della stagione venatoria, ovvero, quest’anno, a far data dal 18 agosto 2023 per quanto concerne gli Ambiti territoriali e i Comprensori alpini di caccia, limitatamente al comparto B di minor tutela della Zona Alpi, mentre nel comparto A di maggior tutela, l’inizio dell’attività di addestramento e allenamento dei cani non potrà avere luogo prima dell’1 settembre. L’indirizzo è pertanto quello di un avvio dell’attività non prima del 18 agosto 2023 per gli ATC e non prima del 1° settembre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2023 per il comparto di maggior tutela dei CAC, con limitazioni di giorni settimanali e di luoghi consentiti, di numero massimo di cani per cacciatore o per squadra di cacciatori, nonché di orari giornalieri. L'allenamento e addestramento dei cani, può inoltre essere esercitato solo negli ATC e CAC cui il cacciatore risulta iscritto. Si ritiene che l'attività di allenamento e addestramento, grazie alla presenza del cane, produca effetti positivi, inducendo la fauna selvatica a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza peraltro incidere sul suo prelievo trattandosi di attività incruenta. Per quanto attiene l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, esso è regolamentato dall'art. 25 del r.r. 16/2003, che dispone modalità specifiche per l'allenamento e addestramento esclusivamente dei cani da caccia di tale età, differenti da quelle generali consentite per i soggetti aventi età superiore (cani adulti). In particolare, è comunque sempre vietato addestrare i cani che non superino i 15 mesi di età, nel comparto A di maggior tutela della zona Alpi e, per quanto attiene il comparto B di minor tutela e gli ATC, l'attività è vietata nei mesi di aprile, maggio e giugno. Ulteriori limitazioni, relative ad altri luoghi o periodi dell'anno, sono rinviate ai provvedimenti vigenti a livello territoriale e dettagliate nei singoli allegati territoriali da 1 a 6 al presente provvedimento.

“Valichi montani” – ISPRA afferma che: “L’art. 21, comma 3, della L. n. 157/92 recita: “La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi”. Inoltre, il precedente comma 2 del medesimo articolo di legge, prevede che “Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 5, (entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.157 del 1992), ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse”. Ciò detto e non trovando nella proposta di calendario venatorio regionale avanzata da Regione Lombardia, alcuna indicazione in ordine alla preclusione al prelievo venatorio sui valichi montani regionali posti lungo rotte di migrazione dell’avifauna, si evidenzia la necessità di provvedere quanto prima.”

L'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, a mille metri dai quali vige il divieto di caccia, si evidenzia che Regione Lombardia, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852/2023, ha già proposto la loro individuazione con specifico atto, ossia la Deliberazione di Giunta regionale n. 479/2023 citata in premessa, trasmessa per approvazione definitiva al Consiglio regionale alla data di emanazione del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presente provvedimento. I valichi individuati e istituiti, verranno pubblicati sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

RITENUTO di evidenziare che le predette motivazioni si fondano sia su valutazioni e dati di natura tecnica, che sull'articolazione delle norme di riferimento, originate dalla complessità e ricchezza ambientale, faunistica e agricola del territorio agro-silvo-pastorale regionale, suddiviso in zona delle Alpi, di competenza gestionale dei Comprensori Alpini di caccia e restante territorio, costituito dalle aree di pianura e da quelle appenniniche dell'Oltrepò pavese, di competenza gestionale degli Ambiti Territoriali di caccia, che impone una diversificazione degli approcci gestionali a seconda dei territori di applicazione;

PRESO ATTO che, come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) *"l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali."*;

PRESO ATTO altresì della sentenza del TAR Marche, Sez. 1, n. 75/2022 secondo la quale *"In parte qua la Regione ha fornito, per ciascuna specie, una motivazione adeguata rispetto alle scelte operate. Tali motivazioni non possono essere censurate appoggiandosi unicamente al parere dell'ISPRA, perché tale parere, per giurisprudenza consolidata, non può sostituire il merito delle decisioni che, in base al riparto costituzionale delle competenze, sono di esclusiva pertinenza delle Regioni. Il parere, al contrario, deve limitarsi a fornire indicazioni di natura tecnica che le Regioni possono disattendere previa adeguata motivazione. Qualsiasi altra interpretazione del ruolo dell'istituto darebbe luogo ad un'evidente alterazione delle competenze costituzionalmente assegnate alle Regioni, il che, seppure giustificato da meritorie esigenze di tutela dell'avifauna, non è ammissibile in uno Stato di diritto."*;

RILEVATO che il parere dell'ISPRA del 5.05.2023 e la successiva integrazione del 16.05.23, più volte citati, sono invece quasi del tutto privi di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica del territorio regionale della Lombardia, non avendo neppure differenziato le proprie indicazioni fra territorio compreso nella zona delle Alpi e restante territorio, così rendendo un parere sostanzialmente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

identico a quelli trasmessi ad altre Regioni italiane, come se le problematiche gestionali e faunistiche, nonché l'organizzazione del prelievo venatorio, fossero ovunque identiche e prive delle specificità presenti nel complesso e ricco contesto faunistico/territoriale lombardo;

RILEVATO altresì che, in relazione al tema della "genericità" e "indifferenziazione" del parere dell'ISPRA, rispetto alle richieste avanzate dalle singole Regioni sui propri calendari venatori, tra cui Regione Lombardia:

- ♦ la sentenza del TAR Marche, Sez. I, n. 104 del 15.2.2023, nella propria motivazione ha rilevato che la fauna cacciabile non è distribuita uniformemente sul territorio nazionale e non è sempre nella medesima condizione e composizione *"per cui non vale al riguardo il principio "one size fits all", principio che emerge invece dai pareri annualmente resi dall'Ispra, nessuno dei quali è riferito specificamente alla situazione della Regione Marche"*;
- ♦ sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi contro determinati calendari venatori regionali, nei limiti entro i quali hanno assunto a fondamento il parere generico e indifferenziato dell'ISPRA, limitandosi a evidenziare l'indirizzo di discostamento rispetto a tale parere prescelto dalle Regioni, senza tuttavia dedurre contro le motivazioni regionali alla base del discostamento stesso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanze 5.12.2022 n. 5685 e 13.12.2022 n. 5886; TAR Marche, Sez. I, 31.1.2022 n. 75; TAR Toscana, Sez. II, 20.10.2022 n. 595; TAR Umbria, Sez. I, 10.1.2013 n. 8);

STABILITO che le indicazioni di ISPRA di cui al parere e alla sua integrazione sopra citati, riguardanti disposizioni non oggetto della presente deliberazione, vengano esaminate nei provvedimenti relativi alla stagione venatoria 2023/24, da adottare successivamente, come precedentemente individuati nel presente atto e che, segnatamente, sono riferite ai contenuti dei seguenti paragrafi del parere:

- ♦ "Moriglione, Moretta, Quaglia, Combattente, Pavoncella"
- ♦ "Apertura generale della caccia prima del 1° ottobre 2023" per quanto attiene, per la specie Merlo, alla caccia limitata nel mese di settembre solo da appostamento e al carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore
- ♦ "Turdidi e uccelli acquatici" e "Beccaccia", dando atto che quanto indicato per la specie Beccaccia, relativamente al protocollo "ondate di gelo", è stato già recepito con Decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9133 del 5.07.2021, valutato positivamente nel parere ISPRA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ◆ “Allodola” e “Carnieri”
- ◆ “Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia”
- ◆ “Giornate di caccia aggiuntive per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria nel periodo 1° ottobre – 30 novembre”;

RITENUTO necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di condizioni minime di esercizio venatorio, salvaguardando le specificità territoriali;

VALUTATI, sulla base dei dati agli atti presso gli uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste:

- ◆ la tendenza dei tesserini venatori regionali rilasciati ai cacciatori residenti in Lombardia nel periodo 2011/2022;
- ◆ la tendenza dei cacciatori iscritti agli ATC e ai CAC regionali, ovvero che esercitano l'attività venatoria sul territorio a caccia programmata, nel quinquennio 2018/2022;
- ◆ la tendenza dei prelievi di piccola selvaggina stanziale conseguiti sul territorio regionale nel periodo 2011/2021, secondo i dati ricavati dalla lettura di tutti i tesserini venatori regionali restituiti dai cacciatori, relativamente alle specie di piccola selvaggina stanziale Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Lepre comune, Minilepre e Volpe;
- ◆ la suddivisione dei tesserini venatori rilasciati a livello regionale nella stagione venatoria 2021/22 per le scelte della forma di caccia in via esclusiva “caccia vagante in Zona Alpi” e “appostamento fisso”, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 157/92 e dell'art. 35, comma 1 della l.r. 26/93, nonché relativamente ai cacciatori che hanno esercitato l'attività venatoria solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati;

CONSIDERATO che, dai dati sopra citati, emergono le seguenti indicazioni:

- ◆ una costante diminuzione dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel periodo 2011/2022, con un calo complessivo di 25.850 tesserini (da 78.308 nel 2011 a 52.458 nel 2022), pari a una flessione del 33 per cento e una lieve inversione di tendenza solo nel 2021, penultimo anno considerato, con 150 tesserini venatori rilasciati in più sul 2020 (anno di maggior incidenza della pandemia da Covid-19);
- ◆ una costante diminuzione dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di Caccia regionali (da 65.680 nel 2018 a 57.774 nel 2022), ovvero esercitanti l'attività venatoria sul territorio a caccia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

programmata, con un calo di 7.906 unità nel quinquennio 2018/2022, pari a una flessione percentuale del 12 per cento;

- ♦ un parallelo decremento dei prelievi delle specie stanziali sopra citate, direttamente correlato al calo dei praticanti, con la duplice conseguenza della riduzione delle entrate degli ATC e ai CAC derivanti dalle quote annuali di adesione pagate dai cacciatori, che ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie a bilancio per l'acquisto di piccola selvaggina stanziale da ripopolamento e della riduzione della pressione venatoria su tutte le specie cacciabili, inclusa la piccola selvaggina stanziale;

PRESO ATTO, rispetto a quanto descritto al precedente paragrafo, che la pressione venatoria sul territorio regionale a caccia programmata risulta in continuo, significativo calo a livello regionale nel periodo preso in esame, sia per la diminuzione dei praticanti residenti in Lombardia, che per la flessione degli iscritti agli Ambiti territoriali e ai Comprensori alpini di caccia;

RITENUTO di evidenziare che nella stagione venatoria 2021/22 (più recente dato disponibile), sono stati rilasciati i seguenti tesserini venatori rispetto alla scelta della forma di caccia in via esclusiva:

- ♦ n. 8.768 a cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva A "vagante in Zona Alpi";
- ♦ n. 10.008 a cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva B "appostamento fisso";
- ♦ n. 3.347 per la caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie);

e che tale situazione, nelle rispettive proporzioni, sia ipotizzabile anche per le stagioni venatorie precedenti;

RITENUTO altresì di evidenziare che:

- ♦ gli 8.768 cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva A, non hanno inciso sul prelievo di alcuna specie selvatica nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata al di fuori della Zona Alpi, cioè negli ATC, in quanto l'una scelta esclude l'altra per dettato legislativo;
- ♦ i 10.008 cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva B, non hanno inciso nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata sia in Zona Alpi (CAC), che al di fuori di essa (ATC), in quanto trattasi di scelte che si escludono a vicenda, né incidono sul prelievo di fauna stanziale, in quanto, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. gg) della l.r. 26/93, esso è vietato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ai cacciatori con scelta in via esclusiva B;

- ♦ i 3.347 cacciatori esercitanti l'attività venatoria esclusivamente fuori Regione Lombardia e/o negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie), non hanno esercitato alcun impatto sulla fauna selvatica stanziale e migratoria presente sul territorio regionale ove svolgano l'attività venatoria fuori Regione;

PRESO ATTO della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Tortora (*Streptopelia turtur*) e Merlo, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2023/24, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Brescia-per le specie appartenenti ai Corvidi;

ATTESO che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2023/24, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia, per le specie appartenenti ai Corvidi e per il Colombaccio;

RITENUTO pertanto di prevedere che:

- ♦ con provvedimento del Dirigente della U.O. competente, possano essere disposte l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 e l'integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- comma 6, della l.r. 17/2004;
- ◆ i Dirigenti delle strutture AFCP, approvino, con proprio provvedimento, per il territorio di competenza:
 - ◆ le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale e, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020, nonché per quanto attiene al cinghiale, alle disposizioni di cui al Decreto n. 9706/2023;
 - ◆ l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - ◆ l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
 - ◆ l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

RITENUTO altresì di prevedere che, negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2023/24 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della D.G.R. 2705/2019 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, in quanto riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia);

RITENUTO inoltre che, per quanto attiene alla proposta di individuazione dei valichi montani nel raggio di mille metri dai quali l'attività venatoria è vietata, debba farsi esclusivo riferimento alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 479/2023, citata



Regione Lombardia

LA GIUNTA

in premessa e alla conclusione dell'iter procedurale in corso, con l'approvazione dei valichi da parte del Consiglio regionale e loro successiva pubblicazione sul portale di Regione Lombardia;

ATTESO l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

VISTO il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi: <https://geoportale.incendiboschivi.it/>;

RITENUTO, pertanto:

- ♦ di confermare l'apertura generale della stagione venatoria 2023/2024 al 17.09.2023 e di stabilire che la chiusura della medesima avvenga come da vigente normativa regionale, fatte salve diverse disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di cui a successivi provvedimenti regionali;
- ♦ di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2023/2024 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di cui agli allegati da 1 a 6 e l'allegato 7 relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì di stabilire che le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12.07.2023 allegato al presente provvedimento, siano applicate per la stagione venatoria 2023/2024 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Recepito tutte le premesse:

1. di confermare l'apertura generale della stagione venatoria 2023/2024 al 17.09.2023 e di stabilire che la chiusura della medesima avvenga come da vigente normativa regionale, fatte salve diverse disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di cui a successivi provvedimenti regionali;
2. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023/2024 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati, da 1 a 6, e l'allegato 7 relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che:
 - a. le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12.07.2023 allegato al presente provvedimento, siano applicate per la stagione venatoria 2023/2024, sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;
 - b. possano essere disposte, con provvedimento del Dirigente della U.O. competente, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 e l'integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004;
 - c. siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e nel caso del cinghiale, alle disposizioni di cui al Decreto n. 9706/2023;
 - d. sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, e nel rispetto delle modalità ivi previste;
- e. qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;
 - f. venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
 - g. negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2023/24 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della DGR 2705/2019 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, in quanto riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia);
 - h. per quanto attiene alla proposta di individuazione dei valichi montani nel raggio di mille metri dai quali l'attività venatoria è vietata, debba farsi esclusivo riferimento alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 479/2023, citata in premessa e alla conclusione dell'iter procedurale in corso, con l'approvazione dei suddetti valichi da parte del Consiglio regionale e loro successiva pubblicazione sul portale di Regione Lombardia;
 - i. è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";



Regione Lombardia
LA GIUNTA

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge